

Regolamento trasferimenti e cambio indirizzo di studi degli studenti e delle studentesse

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate.

Le presenti disposizioni si basano sul seguente quadro normativo: D.M. 11 novembre 2025 n. 218, concernente il riordino degli esami di idoneità e la valorizzazione del merito; D.L. del 09/09/2025 del n.127 , DL 45/2025, Dl.gs. n.297 /94 art.192 comma 4.

A - Condizioni generali con richiesta motivata regolanti il trasferimento di uno studente o di una studentessa iscritto al primo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Le iscrizioni sono disciplinate annualmente da una circolare ministeriale che detta tempi e procedure per l'iscrizione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico successivo. In particolare la Circolare n. 40055 del 12 dicembre 2023 dispone che *“Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore”*.

Pertanto, qualora gli interessati e le interessate chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio dell'anno scolastico, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al Dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione.

Il Dirigente scolastico della scuola cui è indirizzata la domanda valuterà la possibilità di accogliere nuove iscrizioni in relazione ai seguenti parametri:

1. ci sia spazio disponibile nella classe di destinazione (devono essere assicurati circa 2mq a studente in classe);
2. non si superi, accettando la nuova iscrizione, il numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. n. 81/2009; particolare attenzione sarà riservata alla presenza di alunni con disabilità grave nella classe, che impone un limite di affollamento nell'aula pari a 20 alunni (con la tolleranza prevista dall'art. 4 del D.P.R n. 81/2009)

B: Trasferimento dello studente iscritto al primo anno e al secondo anno per un altro indirizzo di studi o altra istituzione scolastica o formativa.

L'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 09/09/2025 n. 127 che ha sostituito il comma 7 dell'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 stabilisce che *“Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la*

successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento".

L'articolo 4, comma 10, lettera b) del D.M. 5/2021 dispone, inoltre, che *"gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi"*.

Ne consegue che gli iscritti alla prima classe e alla seconda classe di un'istituzione scolastica o formativa possono richiedere l'iscrizione ad un diverso indirizzo di studi presso la nostra o altra istituzione scolastica, senza dover sostenere esami integrativi, ordinariamente entro i primi mesi dell'anno scolastico, e comunque perentoriamente non oltre il termine del primo quadrimestre (con deroga per i passaggi interni al termine degli scrutini), secondo la data stabilita dal Collegio docenti a inizio anno scolastico.

L'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 con riferimento agli studenti rientranti nel caso sopraesposto, disciplinato dalla lettera a), prevede che l'inserimento avvenga previo colloquio con il Dirigente della scuola di destinazione o un suo delegato, sentito il parere del Coordinatore di Classe, al fine di

- analizzare la motivazione;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.
- informare sulle modalità del passaggio;
- definire, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline eventualmente non comprese nel precedente piano di studio.

La domanda potrà essere accolta se saranno verificate le seguenti condizioni:

1. ci sia spazio disponibile nella classe di destinazione (devono essere assicurati circa 2mq a studente in classe);
2. non si superi, accettando la nuova iscrizione, il numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. n. 81/2009; particolare attenzione sarà riservata alla presenza di alunni con disabilità grave nella classe, che impone un limite di affollamento nell'aula pari a 20 alunni (con la tolleranza prevista dall'art. 4 del D.P.R n. 81/2009)

C: Indicazioni sul trasferimento (riguardante qualunque classe frequentata) presso altra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata

Tale tipo di trasferimento è di solito legato alla necessità dello studente di spostarsi in altra sede per sopravvenute esigenze familiari o personali.

La C.M. n. 40055 del 12.12.2023 (rif. § 9 – nota 6) prevede che *"In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un'istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi*

debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell'anno scolastico”.

La concessione del nulla osta in uscita è vincolata in questo caso al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Il trasferimento deve riguardare esclusivamente lo stesso indirizzo, articolazione, opzione e classe della scuola di provenienza,
2. deve sussistere la disponibilità all'accettazione da parte della scuola di accoglienza, in termini di capienza della classe di destinazione e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009

D: Trasferimento nel corso dell'anno scolastico di alunni iscritti nelle classi successive alla seconda (3[^],4[^], 5[^]) da una istituzione scolastica ad un'altra di indirizzo diverso

Ci si riferisce alle richieste degli studenti e delle studentesse di trasferimento nel corso dell'anno scolastico, durante il periodo delle lezioni, dall'indirizzo di studio frequentato, ad un diverso indirizzo di studio, nella classe di grado corrispondente a quella frequentata.

Al riguardo l'Art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 09/09/2025 n. 127, come precedentemente già stabilito dal D.M. n. 5/2021, all'art. 4, ribadisce che il trasferimento può avvenire solo dopo la conclusione dell'anno scolastico, previo svolgimento di esami integrativi: “A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.”

Possono sostenere gli esami integrativi

-gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio alla classe di grado corrispondente a quello di promozione ma in un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado.

- gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di grado corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Il D.M. 5/2021 non consente, pertanto, di accogliere tali richieste durante il periodo delle lezioni, poiché ai sensi dell'art. 4, comma 1, “Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver

termine prima dell'inizio delle lezioni". Quindi il passaggio in questo caso è inammissibile non potendosi istituire nella scuola di destinazione sessioni di esami di idoneità durante il periodo delle lezioni.

D: indicazioni sul trasferimento di studenti o studentesse da una classe/sezione ad un'altra classe/sezione dello stesso corso di studio di questo Istituto Superiore.

Il cambio di sezione in uno stesso indirizzo **non è generalmente consentita nel nostro istituto**, tuttavia potrà essere considerata in casi eccezionali, dopo formale richiesta al Dirigente scolastico da parte dei genitori/tutori o degli studenti/studentesse (se maggiorenni). Sentiti i coordinatori della classe di provenienza e di quella di successiva eventuale accoglienza, seguirà un colloquio con il Dirigente scolastico o un suo delegato per verificare:

- la serietà/gravità della motivazione;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.
- informare sulle modalità del passaggio;

La decisione ultima spetta al Dirigente.

Limiti all'accettazione di qualunque domanda di trasferimento e/o passaggio di corso

Non saranno accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole o richieste di passaggi interni ad altro indirizzo presentate oltre il **termine del 30 gennaio** (con deroga per i passaggi interni al termine degli scrutini).

In relazione al numero massimo di alunni per classe si stabilisce che non verranno accolte iscrizioni da altra scuola o autorizzati passaggi interni da un indirizzo all'altro quando:

- il numero degli alunni della classe accogliente sia già pari o superiore a 28
- vi siano nella classe un numero di alunni ripetenti pari o superiore a 4 unità
- in concomitanza della presenza di più di 2 alunni con disabilità
- in caso di incapienza delle aule

Tali principi sono applicati per tutte le tipologie di richiesta di passaggio e/o trasferimento, su elencate.

Regolamento interno esami integrativi e d'idoneità

Gli studenti iscritti alle classi successive al primo biennio, che intendono frequentare un diverso indirizzo di studi presso l'Istituto Falcone, devono sostenere gli esami integrativi sui programmi o parte dei programmi delle discipline non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Esami integrativi

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Gli Esami integrativi riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo, generalmente nei primi giorni di settembre.

Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti del mese di giugno, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro un'adeguata conoscenza del calendario medesimo.

La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Possono sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche,

pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Primo biennio: riorientamento

a) gli studenti iscritti alla classe prima e seconda di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, **entro e non oltre il 30 gennaio** di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe corrispondente di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi,

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

c) Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore).

Triennio: esami integrativi

Per alunni delle classi 2, 3 e 4 promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi all'Istituto Falcone si seguirà la seguente procedura:

Presentazione delle domande

a) Tempi e modalità

Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate al Dirigente Scolastico **improrogabilmente entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.** Eccezionalmente e per cause documentate (motivi di salute certificati, caso fortuito, cause di forza maggiore non imputabili allo studente o alla famiglia), saranno valutate domande pervenute successivamente sino comunque, e non oltre, alla data del 5 luglio. La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel corso di studi di provenienza e dalle schede di valutazione rilasciate dalla scuola frequentata. Domande prive della documentazione completa non verranno valutate.

b) Nota sugli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l'assegnazione di debiti formativi

Coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo Istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'Ufficio registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa dell'esito ufficiale del recupero dei debiti formativi da parte della scuola.

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito formativo. Eventuali domande di passaggio per allievi interni in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 30 giugno, con riserva.

Sessione di esame

Gli esami integrativi sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza si svolgono di norma nei primi giorni del mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Iscrizioni dall'estero.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Esami di idoneità

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Sessione e requisiti di ammissione

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale **nel mese di maggio**.

Presentazione delle domande. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate ai competenti dirigenti scolastici **entro il 25 marzo per chi si è ritirato entro il 15 marzo** (D. Lgs. N. 297/1994 Art. 193). Salvo diverse disposizioni di legge.

L'art. 5, c. 3 della legge 79 del 5/06/2025 prevede che "L'alunno o studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli

esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale", pertanto **sarà possibile presentare la domanda per recuperare contemporaneamente non più di due anni di corso.**

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. Le prove d'esame saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di ammissione all'esame di Stato per gli alunni privatisti (**mese di maggio**).

Gli esami di idoneità si svolgono di norma entro il **mese di maggio**

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
- L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi.

Disposizioni particolari

- Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994.
- I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
- Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
- Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Commissioni e prove d'esame

Nel caso in cui l'esame di idoneità sia volto al recupero di un solo anno scolastico, a commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

Con riferimento al già citato art. 5, c. 3 della legge 79 del 5/06/2025 se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione d'esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.

All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina dei programmi presentati dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali e secondo la programmazione svolta nell'Istituto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni precedenti per i quali non siano in possesso di promozione o idoneità.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Attribuzione crediti scolastici e riconoscimento ore di formazione alternanza scuola lavoro.

Sia per gli esami di idoneità sia per gli esami integrativi:

- spetta alla Commissione d'esame attribuire i crediti scolastici relativi agli anni recuperati con gli esami di idoneità, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i casi particolari si rimanda all'art. 11 comma 7 dell'OM 67/2025.
- si richiede ai candidati esterni che presentano domanda di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nel nostro istituto, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa, di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili secondo la normativa vigente. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini

dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione d'esame, sentito anche il parere della funzione strumentale del nostro istituto preposta a tali attività.

- Il riconoscimento delle attività di formazione alternanza scuola lavoro deve essere deliberato, motivato e verbalizzato.

Programmi d'esame

Sia per gli esami di idoneità sia per gli esami integrativi

I programmi d'esame fanno riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnologici.

I programmi devono essere presentati e sottoscritti dai candidati agli esami, sia integrativi sia d'idoneità, preferibilmente insieme alla domanda d'esame o al massimo entro 10 giorni dalla stessa, pena l'esclusione dall'esame stesso.

Essi devono essere approvati dalla commissione d'esame: la sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami stessi. Gli argomenti indicati nei programmi possono essere studiati su testi scelti autonomamente dai candidati.

Il nostro istituto fornisce indicazioni per la stesura dei programmi relativi ad una o più discipline oggetto d'esame, o esempi di programmi svolti nelle classi, fermo restando che è responsabilità del candidato presentare, nei tempi indicati, programmi adeguati alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnologici.